

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER USO DOMESTICO INDIVIDUALE

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

EDISON ENERGIA S.p.A. ("EDISON ENERGIA" o "Fornitore"), società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale Foro Buonaparte 31 20121 Milano - si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale per uso domestico individuale destinato all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti condizioni generali nonché agli allegati (Condizioni economiche di fornitura, Informazioni aggiuntive per il cliente) costituiscono il "CONTRATTO". EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

Art. 2 CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati.
- 2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 2.3 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r.
- 2.4 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r.
- 2.5 EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

Art. 3 DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

- 3.1 Il CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a.r. e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata.
- 3.2 EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di gas naturale per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante lettera raccomandata a/r ovvero allegando tale lettera direttamente alla fattura. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 15, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

Art. 4 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

- 4.1 Il prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Dell. n. 138/03 e 237/00, 170/04 e ARG/gas 159/08 e 64/09 dell'Autorità Energia Elettrica e Gas, di seguito "AEEG" e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Vendita al dettaglio, delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell'IVA.
- 4.2 Tutte le componenti di cui al punto 4.1 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEG e dal Distributore Locale.

Art. 5 COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO TARIFFARIO

Nella fattura vengono riportati i seguenti fattori di conversione (definiti nelle dell. 237/00 e ARG/gas 159/08): il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato in condizioni standard; il coefficiente C di adeguamento alla quota altimetrica ed alla zona climatica. Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

Art. 6 MODALITÀ DI CONSEGNA GAS - GESTIONE DELLA CONNESSIONE

- 6.1 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.
- 6.2 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di consegna tra l'impianto di proprietà del Distributore Locale o gestito dal Distributore Locale e dell'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EDISON ENERGIA, la quale si farà carico di veicolare al Distributore Locale responsabile del servizio (Del. ARG/gas 120/08). EDISON ENERGIA per il Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il contratto di trasporto ed il contratto di distribuzione gas. EDISON ENERGIA ai sensi della del. ARG/gas 120/08, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Edison e/o sul sito internet www.edisonenergia.it. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla del. 108/06 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc.
- 6.3 Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari a 23 euro (ventitré euro). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.

Art. 7 IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

Art. 8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 8.1 Le fatture avranno di norma periodicità bimestrale. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA previa comunicazione al CLIENTE mediante lettera o apposita nota in fattura.
- 8.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore Locale. Nel caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del Distributore Locale, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE. In tal caso e qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: autolettura del CLIENTE, consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore Locale, spesa annua dichiarata dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO, stima di EDISON ENERGIA fatta in base ai profili tipo definiti dall'AEEG con delibera ARG/gas 130/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
- 8.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche che comportino delle variazioni ai corrispettivi passanti di cui al precedente art. 4.2, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento.
- 8.5 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non

siano indicati i dati bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all'art.18, ai sensi dell'art. 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

Art. 9 RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

- 9.1 Ai sensi della delibera AEEG n. 229/01 in caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
- 9.2 In caso di morosità prolungata oltre 25 giorni EDISON ENERGIA procederà alla sospensione dell'erogazione del gas previa comunicazione tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo entro il quale il CLIENTE deve provvedere al pagamento (entro 25 giorni dalla data del sollecito tramite raccomandata semplice). EDISON ENERGIA richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.
- 9.3 Qualora l'erogazione venisse ripristinata, il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG.
- 9.4 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura.
- 9.5 L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante raccomandata a/r o mediante fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito.
- 9.6 In deroga a quanto stabilito dall'art. 9.2. EDISON ENERGIA può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al CONTRATTO.
- 9.7 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all'art. 18.

Art. 10 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti artt. 2.3 e 2.4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, ai sensi della Delibera AEEG 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.
- 10.2 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:
 - a. impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE;
 - b. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno.

Art. 11 FORZA MAGGIORE

- 11.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
- 11.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compresa l'AEEG, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Art. 12 CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

Art. 13 INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

- 13.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG definisce ai sensi D.Lgs. n.164 del 20.06.2000. Al cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.
- 13.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico, le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Art. 14 REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

Art. 15 MODIFICHE

- 15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
- 15.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Detta comunicazione dovrà contenere: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

Art. 16 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Riconsegna.

Art. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

Art. 18 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

A partire dal 1° (primo) gennaio 2010 il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il CONTRATTO. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente. Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il CLIENTE deve inviare la domanda di attivazione alla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione di EDISON ENERGIA che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa. Il CLIENTE può trovare ulteriori informazioni sulle fasi e modalità della procedura, nonché il modello di domanda sul sito www.edisonenergia.it oppure telefonando al numero verde Edison Energia, oppure chiedendo informazioni ad una delle Associazioni Consumatori aderenti al protocollo.